



chiedendone la condanna al risarcimento di complessivi € 161.586,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina, per il danno erariale indiretto scaturito in esito al pagamento, effettuato con mandato in data 29 marzo 2018, a favore del dott. Vincenzo Santoro, in conseguenza della sentenza del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Messina n.1239/2017, passata in giudicato, che aveva condannato l'Azienda al risarcimento del danno, per un valore equivalente alla suddetta somma.

I fatti da cui traeva origine il contenzioso in sede lavoristica, possono sintetizzarsi come di seguito indicato.

Il dottor Caratozzolo Carmelo, nella qualità di direttore generale dell'Azienda, aveva conferito, con delibera n. 813 del 3 novembre 2005, l'incarico di direttore amministrativo al dott. Vincenzo Santoro, con scadenza fissata al 13 settembre 2007.

Con delibera n. 103 dell'1 gennaio 2006, l'odierno convenuto revocava l'incarico, con risoluzione del relativo contratto, per lesione del rapporto fiduciario ascrivibile ad asseriti gravi inadempimenti del Santoro.

Il Tribunale di Messina - Sezione Lavoro, con la sentenza n.1239/2017, in applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, ha ritenuto illegittima la revoca e ha disposto il risarcimento del danno.

Divenuta irrevocabile la sentenza per mancata impugnazione, l'Azienda effettuava il pagamento con mandato in data 29/3/2018.

Ritenuta la sussistenza di danno erariale per l'intero importo corrisposto, il PM emetteva invito a dedurre, cui seguivano deduzioni difensive basate sul duplice rilievo della errata applicazione della normativa da parte del giudice adito e della fiduciarità del rapporto.

Il PM, non condividendo le argomentazioni difensive del Caratozzolo, lo ha citato in giudizio, chiedendone la condanna in ragione delle argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Messina e affermandone la responsabilità amministrativa a motivo dei fatti così come accertati; ha nella fattispecie affermato il diritto di rivalsa nei confronti del convenuto, secondo quanto previsto dalla norma generale contenuta nell'art.22 del DPR 3/1967, e tramite il necessario esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa.

Il PM, nel merito, ha stigmatizzato il comportamento del convenuto, il quale ha revocato il predetto incarico sia in assenza di un sostanziale contraddittorio, sia con travisamento dei fatti, non potendosi rilevare nella condotta del Santoro né gli estremi della responsabilità dirigenziale, né quelli necessari per operare un recesso per giusta causa.

Si è costituito il convenuto con comparsa di risposta depositata il 22 luglio 2019 chiedendo, in via pregiudiziale, la nullità della citazione ex art. 87 c.g.c., per la asserita non corrispondenza tra i fatti dedotti nell'invito a dedurre e quelli indicati in citazione, con particolare riferimento al momento in cui si sarebbe formata la giurisprudenza ritenuta pacifica dal giudice del lavoro.

Nel merito, la difesa ha affermato l'infondatezza della domanda

attore, ribadendo la legittimità dell'operato del Caratozzolo, avendo egli provveduto all'instaurazione del contraddittorio procedimentale, in presenza di effettive inadempienze del direttore amministrativo, ritualmente contestate allo stesso.

La difesa, ha, inoltre, precisato che l'orientamento in materia di incarichi giurisprudenziali si è consolidato in giurisprudenza soltanto in un tempo successivo ai fatti oggetto di causa e ha ribadito la correttezza dell'esercizio del proprio potere discrezionale.

All'udienza del 11/9/2019 le parti hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

#### DIRITTO

Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata in ragione della non corrispondenza tra la questione prospettata nell'invito a dedurre e il contenuto dell'atto di citazione, in violazione dell'art. 87 del c.g.c.

Osserva, al riguardo, il Collegio che vi è una identità sostanziale tra il contenuto dell'invito a dedurre e l'atto di citazione, poiché entrambi gli atti riferiscono la fattispecie alla natura indiretta del danno derivante dalla sentenza del giudice del lavoro e fornendo eguali argomentazioni basate sulle statuizioni e sulle motivazioni di tale sentenza.

Peraltro l'eccezione del convenuto si sofferma, anziché su aspetti connessi a violazioni procedurali, sul merito della questione, anticipando sostanzialmente la relativa prospettazione difensiva.

Pertanto, sotto un profilo prettamente procedimentale, l'eccezione

deve essere rigettata, sia perché non si ravvisa alcuna difformità argomentativa tra l'invito a dedurre e l'atto introduttivo del giudizio, sia perché la questione relativa alla giurisprudenza applicabile in materia costituisce difesa di merito.

Passando al merito, la domanda risarcitoria proposta nei confronti del convenuto deve ritenersi fondata.

Deve rilevarsi infatti che la questione della revoca degli incarichi dirigenziali è stata affrontata, sia in dottrina che in giurisprudenza, immediatamente dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 80/1998, che, nel contesto della epocale riforma del lavoro pubblico, aveva attribuito al giudice ordinario la giurisdizione esclusiva in materia di controversie di lavoro (ivi comprese quelle riguardanti i dirigenti), assegnata sino a quel momento dal giudice amministrativo; detta questione è stata immediatamente affrontata proprio in ragione del rilevante interesse pubblico del rapporto di lavoro pubblico in relazione alla sua refluenza sull'aspetto funzionale esterno, con particolare riguardo agli incarichi apicali della amministrazione pubblica.

E' conseguentemente infondata la difesa del convenuto sul non consolidamento, al tempo della revoca dell'incarico del direttore amministrativo (anno 2006), di una giurisprudenza pacifica in materia.

Va, infatti, rilevato al riguardo che non sussistevano margini di incertezza giurisprudenziale in quanto, proprio in ragione del giusto procedimento e del contraddittorio amministrativo, si era pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n.275/2001, che, proprio su un caso analogo a quello oggi in trattazione, ha precisato che la

giurisdizione del giudice ordinario è esclusiva, con il potere di emettere tutti i provvedimenti costitutivi e di condanna richiesti in ragione dei diritti tutelati, nonché che tale tutela è estesa anche a tutti i vizi di legittimità, senza che sia possibile operare distinzione tra norme sostanziali e procedurali, di modo che allo stesso giudice ordinario resta affidata la pienezza della tutela, estesa a tutte le garanzie procedimentali previste dalla legge e dai contratti.

Da ciò ne consegue che tutti i poteri di gestione del rapporto di lavoro presso la P.A. hanno natura privatistica (salva la sfera interna di macro – organizzazione), senza che sussista alcun potere autoritativo di supremazia speciale, residuando soltanto gli ordinari poteri spettanti a qualsivoglia datore di lavoro ai sensi della normativa civilistica (Cass. SSUU 7859/2001 e 1128/2003); è pertanto necessario che siano previste adeguate garanzie procedimentali nella valutazione dei risultati (Cass. 193/2002) ai fini della revoca dell'incarico per accertata responsabilità dirigenziale.

Tanto premesso, esaminando la delibera con la quale venne revocato l'incarico al Santoro, emerge, al di là dei rilevati vizi procedurali, come ha rilevato il competente giudice del lavoro, sulla base di argomentazioni ineccepibili perché fondate sull'esame della documentazione prodotta in quel giudizio, la non corrispondenza delle contestazioni alla realtà dei fatti (pagine 12 e seg. della sentenza), sicché non può non ritenersi configurata la violazione dell'obbligo di assicurare a favore del Santoro la durata del contratto per l'intero periodo in esso previsto, in assenza di specifiche ipotesi

risolutive.

Di conseguenza, la difesa del convenuto sulla incertezza applicativa del contraddittorio amministrativo deve ritenersi infondata e la sentenza del giudice del lavoro deve ritenersi sia giuridicamente che fattualmente condivisibile.

Pertanto, la somma corrisposta al Santoro a titolo risarcitorio e in difetto di qualsivoglia utilità percepita dalla amministrazione, deve ritenersi danno erariale, da addebitare alla condotta del convenuto.

Questi, come ha correttamente affermato il procuratore regionale, non ha usato la diligenza richiesta dalle funzioni esercitate, ignorando il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e incorrendo quindi in responsabilità per colpa, la cui intensità al massimo livello di gravità è agevolmente riscontrabile solo ove si rifletta sul fatto che la sua posizione professionale apicale e gli ottimi precedenti curriculari non potevano non rendere pienamente percepibile l'illiceità che si andava a consumare con l'adozione del provvedimento di revoca del Santoro.

Il dottor Caratozzolo deve quindi essere condannato al risarcimento del danno di complessivi € 161.586,05, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a favore dell'Azienda Ospedaliera sanitaria Universitaria Policlinico di Messina.

Alla condanna risarcitoria segue anche la condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,

definitivamente pronunciando, accoglie la domanda del Procuratore regionale nei confronti di Caratozzolo Carmelo e, per l'effetto, lo condanna al pagamento di € 161.586,05, a favore dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico "G.Martino" di Messina, oltre rivalutazione monetaria, decorrente dalla data di pagamento del risarcimento, e fino alla data di pubblicazione della sentenza, e gli interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali si liquidano in € 93,63 (euro novantatre/63).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 11 settembre 2019

**L'Estensore**

**Il Presidente**

**Dott. Giuseppe Grasso**

**Dott. Guido Carlino**

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 13 maggio 2020

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Rita Casamichele

(f.to digitalmente)